

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2430**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati FANFANI, RUMOR, PICCIONI, FORESI,
GUI, CONCI ELISABETTA, SALIZZONI, ZACCAGNINI***Annunziata il 21 luglio 1956***Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli
di raggiungere i gradi più alti negli studi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione della Repubblica nel terzo e quarto comma dell'articolo 34 afferma e dispone: « I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti negli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alla famiglia, ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorsi. »

L'articolo 19 della legge 9 agosto 1954 n. 645, concernente provvedimenti per l'incremento dell'edilizia scolastica, ha dato un primo avvio alla realizzazione del principio costituzionale con lo stanziamento annuale di 500 milioni da distribuire sotto forma di borse di studio ad alunni di scuole secondarie capaci e meritevoli appartenenti a famiglie particolarmente bisognose.

Ma, a parte l'entità della somma allora disposta, pare necessario considerare che per rimuovere veramente gli ostacoli che impediscono a tutti i giovani capaci e meritevoli di frequentare gli studi secondari si deve incominciare dal primo e più grave e cioè dalla mancanza di scuole nei comuni di residenza degli alunni.

È evidente infatti che a parità di capacità, di merito e di bisogno l'alunno residente in comuni sprovvisti di scuole secondarie risulta particolarmente impedito nel proseguimento

di studi per i quali ha pure speciale predisposizione.

L'ideale sarebbe pertanto che in ogni comune esistessero tutte le scuole idonee a coltivare i talenti degli alunni. Verso tale meta si muove appunto lo sforzo dello Stato e degli Enti pubblici rivolto a risolvere il problema dell'edilizia scolastica e della istituzione di nuove scuole. Ma poiché questo ideale è ancora lontano e in buona parte è irraggiungibile per evidenti ragioni di razionale impiego degli scarsi mezzi, mentre l'ingegno umano non è certo distribuito tra la popolazione in proporzione alle scuole esistenti; ne consegue la necessità di porre i mezzi economici disponibili al servizio degli alunni lontani dai centri scolastici, perché possano intanto raggiungere e frequentare quelli esistenti.

Di qui l'origine della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e — speriamo — alla vostra approvazione. Essa senza nulla togliere alle provvidenze esistenti e in particolare a quelle disposte dal citato articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, si propone mediante l'assegnazione per concorso di borse di studio, proporzionate per numero alla popolazione scolastica e per importo al bisogno degli alunni, di consentire realmente a tutti i capaci e meritevoli privi

di mezzi e residenti in comuni sprovvisti di scuole secondarie di proseguire gli studi. Il suo scopo pertanto è quello di dare una realizzazione integrale del disposto costituzionale sopraindicato nel settore che deve essere considerato prima di ogni altro.

Se si ricorda che oltre 6.600 sono i comuni privi di scuole secondarie superiori, si vede che del provvedimento beneficierà oltre la metà della popolazione italiana, la quale verrà perciò messa in condizione di far usufruire anche ai propri figli — purché capaci e meritevoli — del beneficio della frequenza di scuole anche superiori, benché nel territorio da essa popolazione abitato, quelle non esistono. Considerazioni analoghe, benché per una popolazione più ristretta possono essere svolte per il settore delle scuole secondarie inferiori.

Alla luce di questi rilievi, la proposta di legge — se approvata — diverrà uno strumento di giustizia per i cittadini di fronte all'inestimabile bene dell'istruzione. E saranno proprio le popolazioni per ragioni geografiche e storiche sinora più trascurate e danneggiate a risentirne i maggiori benefici.

Allorché la misura proposta avrà conseguito il massimo di funzionalità si potrà veramente dire che la classe dirigente italiana sarà stata reclutata, o per iniziativa privata o per iniziativa pubblica, in seno a tutta la popolazione, anche di quella che sinora, (per mancanza di scuole in sede o di mezzi per avviare gli alunni alle scuole fuori sede), alla formazione della classe dirigente nazionale ha preso scarsa parte.

Spiegato l'intento della proposta, sia consentito accennare agli strumenti per raggiungerlo.

Con l'articolo 1 si stabilisce che gli alunni italiani, i quali intendono frequentare scuole non esistenti nel comune di residenza, possono usufruire delle borse di studio istituite con la proposta legge, purché dimostrino la propria attitudine a proseguire gli studi ed appartengano a famiglie con reddito non superiore a quello esente da imposta complementare.

L'articolo 2 prevede il numero delle borse di studio da bandire annualmente, e lo fissa in complessive 5.000, di cui 3.000 per gli alunni delle scuole secondarie inferiori, e 2.000 per gli alunni delle scuole secondarie superiori.

Le prime per un valore unitario di lire 140.000, le seconde per un valore unitario di lire 240.000 annue. Il valore delle borse è proporzionato alla prevista spesa sostenibile per mantenere l'alunno fuori di casa per circa

nove mesi. Il numero delle borse è proporzionato alla popolazione scolastica presumibilmente in grado di raggiungere la necessaria media di otto decimi, di cui agli articoli seguenti.

Nell'articolo 3 si prevede che il concorso deve essere bandito nel mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1957, e deve essere espletato una settimana dopo la fine degli scrutini estivi di esami delle scuole secondarie inferiori e superiori. Si tratterà in pratica di due concorsi: uno per gli alunni che, avendo terminato le scuole elementari, intendono seguire le scuole secondarie inferiori; ed uno per i licenziati di questa che intendono avviarsi alle scuole secondarie superiori.

Secondo l'articolo 4 al concorso provinciale possono partecipare gli alunni residenti nei comuni di ciascuna provincia. La domanda di partecipazione deve documentare che l'aspirante ha terminato le scuole elementari (se partecipa al concorso per le borse di studio delle scuole secondarie inferiori) o quelle secondarie inferiori (se partecipa al concorso per le borse di studio delle scuole secondarie superiori) in un'unica sessione conseguendo la media complessiva di otto decimi. Inoltre l'aspirante deve provare che appartiene a famiglia avente un reddito non superiore a quello esente all'imposta complementare, e residente in comune privo delle scuole che l'alunno intende frequentare.

L'articolo 5 indica la composizione della commissione giudicante nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Lo stesso articolo indica che le prove del concorso saranno scritte ed orali, su temi di italiano e matematica le prime, su argomenti di italiano, matematica e cultura generale le seconde.

L'ultima parte dell'articolo 5 prevede che l'idoneità a conseguire la borsa di studio sia riconosciuta solo agli alunni che conseguano almeno la complessiva media di otto decimi. Le borse di studio delle due categorie, disponibili per ogni provincia saranno assegnate agli idonei in ordine di merito. Gli idonei restati privi di borse, per esaurimento della quota disponibile, concorreranno — secondo il disposto dell'articolo 6 — alla assegnazione delle borse di studio risultate esuberanti in altre provincie. In tal modo il reparto iniziale commisurato alla popolazione scolastica può essere proporzionato anche al merito dei concorrenti.

L'articolo 7 prevede i modi di pagamento delle borse, in rate trimestrali anticipate, alla famiglia dell'alunno.

Lo stesso articolo prevede le condizioni per continuare ad usufruire della borsa di studio fino al compimento degli studi. Si dispone che il mantenimento della media di almeno sette decimi durante gli studi secondari, ed il conseguimento della media di ventisette trentesimi (senza alcun voto inferiore a ventiquattro trentesimi) nel periodo degli studi universitari costituisca prova sufficiente per confermare l'idoneità a continuare a godere la borsa vinta.

Poiché le borse di studio sono istituite per favorire la frequenza delle scuole ad alunni che vivono lontano da esse, l'articolo 7 giustamente prevede che l'importo della borsa sia ridotto di un terzo allorché la distanza della scuola frequentata e la residenza familiare consentano agevolmente all'alunno di rientrare ogni giorno a casa. Nel caso poi che nel corso degli studi la residenza familiare venga a coincidere con il comune in cui ha sede la scuola frequentata il diritto ad usufruire della borsa di studio cessa. È uguale conseguenza ha il passaggio della famiglia dell'alunno dalla categoria degli esenti a quella dei sottoposti all'imposta complementare.

Le varie modalità per l'attuazione della legge saranno definite in apposito regolamento di cui è prevista all'articolo 9 l'emana- zione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

La spesa occorrente per le tremila borse annue da 140 mila lire e per le 2.000 borse da 240 mila lire è prevista in complessive 900 milioni annui. Perciò l'articolo 9 dispone che tale somma sia iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno finanziario 1957-58. E poiché dall'anno successivo 1958-59 comincerà a nascere l'obbligo del pagamento delle borse di studio agli alunni che avendole vinte in precedenza conseguano i titoli per continuare ad usufruire, l'articolo 9 autorizza dall'anno 1958-59 ad iscrivere nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione oltre i predetti 900 milioni, anche le maggiori spese occorrenti per la continuità delle borse di studio degli aventi diritto. È facile prevedere che tale spesa al massimo (supposto cioè che nessun vincitore decada dal diritto, o lo veda ridotto di un terzo, secondo l'articolo 7 sarà di altri 900 milioni per il 1958-59, di altri 1.800 milioni per il 1959-60, di altri 2.700 milioni per il 1960-61, sempre oltre i 900 milioni di spesa base. E poiché il corso completo degli studi secondari è di otto anni, è facile prevedere che nell'ipotesi (estrema

però) che tutti i vincitori sopravvivano e continuino a godere pienamente della borsa vinta da una spesa iniziale di 900 milioni per il 1957-58 si passerà ad una previsione di spesa di 7 miliardi e 200 milioni nell'anno 1965-66, avendosi in tale anno una popolazione di borsisti pari a 40 mila alunni.

Da tale anno la spesa resterebbe invariata ove non ci fossero accessi all'università. Supposto che così non sia — come ci auguriamo — e supposto che solo 2.000 degli originari 5.000 vincitori del 1957-58 nel 1961-66 siano in grado di iscriversi all'università nelle condizioni previste dalla legge, poiché la borsa universitaria è di 350.000 lire annue, è facile prevedere che dall'anno 1966-67 alla previsione di spesa convalidata ormai in 7 miliardi e 200 milioni, dovrebbe aggiungersi una maggiore previsione di 700 milioni, portandosi così la previsione totale per tale anno a 7 miliardi e 900 milioni. Da tale anno per altri sei anni (durata massima dei corsi universitari), ogni anno si dovrebbero aggiungere quindi altri 700 milioni per le borse a favore di universitari giungendosi così nel 1971-72 ad una previsione di spesa di 11 miliardi e 400 milioni. Tale spesa da detto anno si consoliderebbe su detta cifra, consentendo di erogare borse di studio a 40.000 studenti di scuole secondarie ed inoltre a 12.000 studenti universitari.

Se si tiene presente — ripetiamo — l'ipotesi di non riduzione della popolazione dei borsisti durante i primi otto anni e della riduzione di 5.000 a 2.000 della popolazione borsista che passa all'Università nel 1966-67 restando poi questa invariata per 6 anni si arriva a concludere che le nostre previsioni sia di spesa che di popolazione di borsisti sono le massime. È augurabile che esse si avverino. Ma non è improbabile che ad esse, fin dai primi anni ci si tenga al disotto. La spesa si ridurrà certamente nel momento in cui l'adozione dei provvedimenti per rendere effettiva l'istruzione obbligatoria gratuita, renderanno superfluo (articolo 10) il concorso per la parte relativa alle scuole secondarie inferiori,

Lo spirito e l'intento che ha suggerito la formulazione di questa proposta di legge fa sperare che tutte le somme preventivate siano spese, consentendo così alla nostra comunità nazionale di individuare tutti i capaci ed i meritevoli portandoli a sviluppare tutti i loro talenti, malgrado gli ostacoli economici e geografici. Se questo avverrà la famiglia italiana non sprecherà più l'ingegno di nessun suo figlio, utilizzerà bene

tutti i talenti umani che l'arricchiscono, creerà le condizioni per essere e dirsi più giusta, ritraendone in premio grandi benefici di serenità e di progresso.

In questa visione, onorevole colleghi, confidiamo nell'attento esame e nella rapida approvazione della proposta che abbiamo l'onore di presentarvi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli alunni italiani che intendano frequentare scuole, non esistenti nel comune di residenza, possono usufruire delle borse di studio istituite con la presente legge, purché dimostrino la propria attitudine a proseguire gli studi ed appartengano a famiglia con reddito non superiore a quello esente dall'imposta complementare.

ART. 2.

A partire dall'anno scolastico 1957-58 a favore degli alunni di cui all'articolo 1, sono bandite ogni anno 5.000 borse di studio, di cui 3.000 dell'importo annuo di lire 140.000 e 2.000 dell'importo di lire 240.000.

Le borse di lire 140.000 sono riservate agli alunni che, avendo terminato le scuole elementari, intendano iscriversi alle scuole secondarie inferiori.

Le borse di lire 240.000 sono riservate agli alunni che avendo terminato le scuole secondarie inferiori intendano iscriversi a scuole secondarie superiori.

Le borse saranno assegnate per concorso.

ART. 3.

A partire dal 1957, entro il mese di aprile di ogni anno, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio Superiore, con propria ordinanza dispone un concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 2.

Il concorso dovrà espletarsi davanti ad apposita Commissione in ogni provincia una settimana dopo la chiusura della sessione estiva di esami sia delle scuole elementari che delle scuole secondarie inferiori.

ART. 4.

Al concorso di cui all'articolo 3 possono partecipare gli alunni residenti nei comuni di ciascuna provincia, purché, con documenti allegati alla domanda, dimostrino di aver terminato gli studi elementari o quelli secon-

dari inferiori in unica sessione conseguendo la media complessiva di otto decimi, di appartenere a famiglia con reddito non superiore a quello esente dall'imposta complementare, di risiedere con la propria famiglia in comune privo delle scuole secondarie che l'alunno intende frequentare.

ART. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso provinciale è nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Essa è presieduta da un preside di scuola secondaria superiore, e composta di quattro professori di ruolo o incaricati in scuole secondarie statali o pareggiate o legalmente riconosciute, e di due maestri di scuole elementari.

La Commissione sottoporrà gli aspiranti al concorso alle prove scritte di italiano e di matematica su temi dettati dal Ministero, e a prove orali di italiano, matematica e cultura generale, secondo le norme del bando di concorso.

Al termine delle prove la Commissione classificherà in due distinti elenchi i partecipanti al concorso che intendono seguire gli studi secondari inferiori, e quelli che intendono seguire gli studi secondari superiori.

Saranno proclamati idonei solo i concorrenti che abbiano conseguito almeno la media complessiva di otto decimi. Le borse saranno assegnate agli idonei in ordine di merito fino ad esaurimento del numero di esse disponibile.

ART. 6.

Nel bando di concorso il Ministero della pubblica istruzione indicherà la quota delle 5.000 borse di studio assegnata a ciascuna provincia per le scuole secondarie inferiori e per quelle superiori, tenendo conto della popolazione scolastica.

Le borse non assegnate nel concorso provinciale per mancanza di idonei restano a disposizione del Ministero. Ultimati tutti i concorsi provinciali esse vengono proporzionalmente ripartite tra le provincie aventi idonei in soprannumero.

ART. 7.

La famiglia del vincitore della borsa di studio riceve in quattro rate trimestrali anticipate l'ammontare della borsa annua, a partire dal 10° giorno dall'avvenuta iscrizione dell'alunno vincitore in una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

La borsa di studio è confermata di anno in anno sino al compimento degli studi, purché l'alunno che la vince continui a riportare negli studi una classifica finale di scrutinio o d'esame l'approvazione in unica sessione con la media di almeno di sette decimi.

Il borsista che, terminati gli studi secondari con la suddetta media, intenda frequentare l'Università, ha diritto ad una borsa di studio annua di lire 350.000, usufruibile fino al compimento degli studi, purché gli esami previsti nel piano della facoltà siano superati con una media di 27 trentesimi, e nessun voto risulti inferiore a 24 trentesimi.

L'ammontare della borsa di studio, di qualsiasi tipo, è ridotta di un terzo, qualora la distanza fra la sede della scuola frequentata e il comune di residenza della famiglia consenta agevolmente all'alunno il rientro in famiglia ogni giorno.

Lo studente cessa del godimento della borsa di studio se la sua famiglia arriva a superare il reddito esente o viene a risiedere in comune in cui esista la scuola da frequentare.

Il godimento della borsa di studio di cui alla presente legge non è cumulabile con altra borsa di studio a carico dello Stato.

I borsisti sono esenti da qualsiasi tassa o contributo scolastico.

ART. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, emanerà il regolamento necessario.

ART. 9.

A partire dall'anno finanziario 1957-58, il Ministero del tesoro iscriverà nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di 900 milioni occorrente alle 5.000 borse di studio del concorso annuale, e dal 1958-59 le maggiori somme richieste dalla continuazione del pagamento delle borse di studio agli studenti vincitori fino al compimento del ciclo di studi intrapreso.

ART. 10.

Le norme di questa legge concernenti le borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie inferiori cesseranno di aver vigore a tutti gli effetti al momento in cui si renderà ovunque usufruibile l'istruzione obbligatoria gratuita prevista dalla Costituzione.